



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 DEL 30-06-2025

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica in prima Convocazione

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
COLOMBO PAOLA	X	
SPREAFICO FRANCO	X	
MILANI SAULO	X	
COLOMBO JACOPO	X	
SECOMANDI GABRIELLA	X	
TEDOLDI LUCA	X	
LOMBONI SAMUELE		X
PIAZZI PAOLO	X	
RAVEGLIA IVAN		X
SANGIORGIO MARCO	X	
GENNA MICHELE	X	

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il VICE SEGRETARIO SIMONE GAMBIRASIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLA COLOMBO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Milani: piano finanziario era stato approvato lo scorso anno in quanto biennale (24/25).

È diminuita la parte variabile ed è aumentata la parte fissa, sulla base delle nuove istruzioni ARERA.

Inoltre, ci sono le componenti perequative di 0,10 euro e 1,50 euro per i rifiuti in mare e per gli eventi alluvionali e di terremoto. Da considerare anche 6,00 euro in più da pagare per la riduzione della tari del 25% con nuclei con

isee inferiore a 9.350 o 20.000 con quattro figli.

Sindaco: manteniamo le agevolazioni per famiglie numerose, per famiglie con figli piccoli entro 3 anni (euro 40,00) e per le utenze non domestiche che erano state penalizzate dalla tarsu alla tares che hanno avuto un aumento superiore al 50%.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che la deliberazione ARERA n. 363/2021 ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022 – 2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, prevedendo inoltre, un aggiornamento a cadenza biennale del piano economico finanziario redatto da ciascun gestore;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Monte Marenzo (Lc) non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e .363/2021;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2024 – 2025 predisposto dal soggetto gestore del servizio Silea Spa – Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'ambiente – trasmesso con prot. n. 1836 in data 20 marzo 2024 integrato con prot. n. 2080 del 2 aprile 2024, con relazione di accompagnamento ed allegati, e la successiva integrazione operata dalla ditta Sete Srl, su indicazioni del Comune di Monte Marenzo, a seguito di affidamento del servizio di redazione del PEF 2024 – 2025 consolidato con i costi riferiti alle attività attinenti alla gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti svolta direttamente dal Comune, acquisita con prot. n. 2827 del 30.04.2024, il quale espone per l'anno 2025 un costo complessivo di € 188.186,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A della deliberazione ARERA n.

363/2021, di € 188.186,00;

Tenuto conto che il piano economico finanziario per il periodo 2022 – 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano – Silea Spa, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e gli allegati;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2022 – 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, previsti dall'art.1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come specificato nella relazione illustrativa al Piano Finanziario;

Considerato che ai sensi dell'art. 14 comma 4 del regolamento comunale del tributo alle utenze domestiche è stata assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata. Per l'anno 2025 la percentuale della raccolta differenziata è pari al 83%;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2024, di cui si allega un prospetto riepilogativo “allegato A” alla presente deliberazione, con la quale si è provveduto all'approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani – periodo regolatorio 2022 – 2025 – aggiornamento biennale 2024 – 2025, il quale espone la seguente suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile:

- costi fissi € 71.466
- costi variabili € 116.720

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario 2024 – 2025 con esito positivo, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, svolto dal Dott. Werther Pozzi Maggi, come risulta dalla relazione di validazione acquisita con prot. 3183 del 15.05.2024;

Visti inoltre:

- a) il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2020 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021 e n. 20 del 29.05.2023;
- b) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- c) l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

d) il D.lgs 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, che riforma l'art. 198 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs 116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs 152/2006:

e) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che ai sensi della Legge 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 228 i Comuni “possono”, a decorrere dall'anno 2022, approvare i PEF, le tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto L'articolo 10 – ter del DL n. 25/2025 (cd Decreto “PA”) convertito nella Legge n. 69/2025 pubblicata in G.U. n. 109 del 13 maggio ha introdotto una proroga straordinaria al 30.06.2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario riportato nell'allegato 1 succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze ed in riferimento alla percentuale del gettito TARI anno 2024 aggiornato con le denunce TARI inserite in banca dati alla data del 05.06.20255 come segue:

- 77,97 % a carico delle utenze domestiche;
- 22,03% a carico delle utenze non domestiche.

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2025 riportate nell'allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte e integrante e sostanziale, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1 comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- b) suddivisione tra costi fissi e costi variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati nel metodo;
- e) determinazione dei coefficienti K_a e K_b (utenze domestiche), K_c e K_d (utenze non domestiche) nella misura minima di legge;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata (r_{pi_a}): 2,70%
- coefficiente di recupero di produttività (X_a): 0,10%
- coefficiente per il miglioramento della qualità (Q_{L_a}): 0,00%
- coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale (PG_a): 0,00%

- coefficiente per decreto legislativo n. 116/20 (C₁₁₆): 0,00%
- coefficiente per recupero inflazione (CRI_a): 7,00%

PEF 2024 – 2025 annualità 2025

Crescita entrate tariffarie 2025/2024 € 4.895,00

Ricordato che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

Ritenuto altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- | | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|
| - | prima rata | scadenza | 16.09.2025; |
| - | seconda rata | scadenza | 30.11.2025; |
| - | versamento in unica soluzione | scadenza | 31.10.2025. |

Considerato che:

- con decreto del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 è stato istituito il “bonus sociale per i rifiuti” riconosciuto agli utenti domestici in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, affidando ad ARERA la disciplina delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie;
- con deliberazione del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/rif ARERA a decorrere dal 1° gennaio 2025 ha istituito la componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per rifiuti, posta pari a 6 euro / utenza, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

Visto il documento di consultazione Arera n. 240/2025/R/rif del 10.06.2025 che illustra gli orientamenti dell'Arera per la definizione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti sopra indicato, precisando espressamente che il bonus relativo all'anno 2025 non potrà che essere riconosciuto all'utente nel documento di pagamento della TARI/tariffa dell'anno successivo;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il

prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- il Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno ha approvato le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 540, come modificato dall'art. 38 – bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad euro 0,10, per utenza per anno;

- *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad euro 1,50 per utenza per anno;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ricordato che l'art. 26, comma 4, del vigente Regolamento TARI prevede che “*ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni possono essere fissate annualmente del Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell'art. 1, comma 660,*

Legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

Ritenuto pertanto opportuno confermare le seguenti agevolazioni relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 e più precisamente:

1) Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose

Superficie complessiva a ruolo fino a mq 100,00

- Numero componenti 4 agevolazione € 40,00.
- Numero componenti 5 agevolazione € 100,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 130,00.

Superficie complessiva a ruolo da mq 101,00 a mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 75,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 110,00.

Superficie complessiva a ruolo da + mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 70,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 100,00.

2) Agevolazione utenze non domestiche

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta consuntivo per le sole utenze in categoria di utenza 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

3) Famiglie con figli nati tra l'1.01.2023 ed l'1.01.2026

Considerato la crisi della natalità che da anni ha colpito il nostro Paese e con lo scopo di sostenere ed aiutare i nuclei con figli da 0 a 3 anni a pagare meno i costi di alcuni servizi viene confermato per l'anno 2025 il contributo, introdotto nell'anno 2017, di € 40,00 (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in € 188.186,00 al netto del costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 – bis del D.L. 248/2017 come previsto dall'art. 1.4 della determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, tali da garantire entrate tariffarie per € 188.186,00 riportate nell'allegato 2 del presente provvedimento predisposto dall'Ufficio Tributi, in quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2025/2027;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 7 favorevoli, n.2 astenuti (Sangiorgio, Genna) e n. 0 contrari su n.9 consiglieri presenti e

votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di prendere atto del prospetto riepilogativo del Piano Finanziario 2024 – 2025 annualità 2025 allegato “A” alla presente deliberazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2024 e validato con esito positivo dal Dott. Werther Pozzi Maggi, come risulta dalla relazione di validazione acquisita con prot. 3183 del 15.05.2024;
3. di approvare per l’anno 2025 l’articolazione tariffaria della tassa rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, comprensiva dei coefficienti applicati (Ka, Kb, Kc, Kd), come risulta dall’allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025;
4. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2025:

-	prima rata	scadenza	16.09.2025;
-	seconda rata	scadenza	30.11.2025;
-	versamento in unica soluzione	scadenza	31.10.2025.
5. di confermare le seguenti agevolazioni relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2025 e più precisamente:

1. Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose

Superficie complessiva a ruolo fino a mq 100,00

- Numero componenti 4 agevolazione € 40,00.
- Numero componenti 5 agevolazione € 100,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 130,00.

Superficie complessiva a ruolo da mq 101,00 a mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 75,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 110,00

Superficie complessiva a ruolo da + mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 70,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 100,00.

Requisiti per poter accedere all’agevolazione:

- a) Essere residente nel Comune di Monte Marenzo (Lc);
- b) Essere in possesso di un ISEE (in corso di validità all’atto di presentazione della domanda) del nucleo familiare uguale od inferiore ad € 23.000,00 ;
- c) Pagamento totale del tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2025 entro la data di scadenza della seconda rata (30.11.2025);

2. Agevolazione utenze non domestiche

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta

consuntivo per le sole utenze in categoria di utenza 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

Requisiti per poter accedere all'agevolazione:

- a) Dichiarazione di avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali compresi quelli attinenti ai tributi locali;
- b) Pagamento totale del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 entro la data di scadenza della seconda rata (30.11.2025)

3. Famiglie con figli nati tra l'1.01.2023 ed l'1.01.2026

contributo di € 40,00 (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI;

Requisiti per poter accedere all'agevolazione:

- a) Essere residente nel Comune di Monte Marenzo (Lc);
- b) Essere in possesso di un ISEE (in corso di validità all'atto di presentazione della domanda) del nucleo familiare uguale od inferiore ad € 23.000,00 ;
- c) Pagamento totale del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 entro la data di scadenza della seconda rata (30.11.2025);

6. di stabilire che:

- a) l'ammontare globale dei contributi previsti per l'uso di pannolini lavabili per bambini non potrà eccedere il limite di spesa stabilito dal Comune, che per l'anno 2025, è pari ad € 6 00,00;
- b) l'ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2025 in euro 1.000,00 (euromille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte e l'ammontare delle riduzioni tariffarie previste per le utenze non domestiche in categoria 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU / TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100 per cento non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2025 in euro 1.000,00 (euro mille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte;
- c) l'ammontare dei contributi per le famiglie con figli nati tra famiglie con figli nati tra l'1.01.2023 ed l'1.01.2026 non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2025 in euro 500,00, in caso contrario le richieste ammissibili saranno proporzionalmente ridotte; sarà riconosciuto un solo contributo per famiglia, qualora all'interno della stessa vi siano due o più figli di età compresa tra 0 e 3 anni;
- d) per richiedere le agevolazioni Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose; Agevolazione utenze non domestiche e Famiglie con figli nati tra l'1.01.2023 ed l'1.01.2026 il versamento della TARI per l'anno 2025 deve essere effettuato per intero entro e non oltre la scadenza della seconda rata (30.11.2025);

7. di precisare che il servizio competente provvederà a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata chiedendo, qualora risultasse necessario, chiarimenti e/o integrazioni e che qualora in esito a verifiche emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati l'Amministrazione provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di

eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenti penali;

8. di precisare inoltre che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione di adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informativi e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sig. Aliverti Dario, in qualità di Responsabile dell'area economico – finanziaria;

10. di dare atto che con le tariffe di cui ai punti precedenti è stata assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche e non domestiche, così come risultante dal piano finanziario al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 – bis del D.L. 248/2007;

11. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5% e le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* pari, rispettivamente, ad euro 0,10 ad utenza per anno e ad euro 1,50 ad utenza per anno nonché la componente perequativa *UR3,a* pari ad euro 6,00 ad utenza per anno;

12. di dare atto che la misura tariffaria per le utenze soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

13. di demandare al Responsabile del settore servizi economico finanziari tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

14. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informativo dello stesso Ministero;

15. di provvedere ad inviare ad ARERA, entro 30 giorni dall'adozione, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021, al fine di consentire la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, la conseguente approvazione.

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere all'adozione del presente provvedimento, entro i termini di legge, con separata votazione.

Con voti n.7 favorevoli, n.2 astenuti (Sangiorgio, Genna); e n. 0 contrari su n.9 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000.

Elenco allegati parte integrante:

1. Prospetto riepilogativo PEF 2024 – 2025 annualità 2025
2. Tariffe TARI 2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il Segretario
SIMONE GAMBIRASIO

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SIMONE GAMBIRASIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE
ANNO 2025**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

UFFICIO TRIBUTI

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 26-06-2025

Il Responsabile del Servizio
ALIVERTI DARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE
ANNO 2025**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 26-06-2025

Il Responsabile del Servizio
ALIVERTI DARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

Certificato di Pubblicazione

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI):
DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO
2025**

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi.

Lì 04-07-2025

L'addetto alla
pubblicazione
ACHILLE
BARBARA

	2024			2025		
	MONTE MARENZO			MONTE MARENZO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	37.332	-	37.332	36.159	-	36.159
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	63.803	-	63.803	61.798	-	61.798
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	79.230	1.244	80.474	76.740	814	77.555
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	95.430	1.286	96.716	95.430	6.473	101.903
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	57.258	772	58.030	57.258	3.884	61.142
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	21.344	-	21.344	21.344	-	21.344
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	14.087	-	14.087	14.087	-	14.087
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	17.531	17.531	-	17.087	17.087
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	109.020	18.004	127.024	103.352	14.017	117.369
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	3.659	4.211	7.870	3.544	6.397	9.941
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	686	3.024	3.710	664	4.839	5.503
Costi generali di gestione CGG	13.495	773	14.268	13.071	1.833	14.904
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{Alt}	64	-	64	62	-	62
Costi comuni CC	14.245	3.798	18.042	13.797	6.672	20.469
Ammortamenti Amm	13.650	-	13.650	18.282	-	18.282
Accantonamenti Acc	518	-	518	501	-	501
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	518	-	518	501	-	501
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	12.117	483	12.600	17.731	352	18.083
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	64	-	64	95	-	95
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	26.349	483	26.831	36.609	352	36.961
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{TF}	- 1.325	- 32	- 1.357	- 1.404	- 31	- 1.434
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	5.927	5.927	-	5.927	5.927
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	42.928	14.386	57.314	52.547	19.317	71.864
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	190.903	65.414	256.317	204.257	51.732	255.989
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	151.949	32.389	184.338	155.899	33.334	189.233
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata - %			83%			83%
q_{D2} t on			909,57			871,10
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			19,57			20,76
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (tabbisogno standard/costo medio settore)			24,39			24,46
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,14			-0,14
Totale y			-0,33			-0,33
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,67			0,67
Verifica del limite di crescita						
rpl_{α}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_α			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_α			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_α			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRi_α			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,60%			9,60%
(1+ρ)			1,0960			1,0960
$\sum T_{\alpha}$			184.338			189.233
$\sum TV_{\alpha-1}$			110.118			127.024
$\sum TF_{\alpha-1}$			70.743			57.314
$\sum T_{\alpha-1}$			180.860			184.338
$\sum T_{\alpha} / \sum T_{\alpha-1}$			1,0192			1,0266
$\sum Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			184.338			189.233
delta ($\sum T_{\alpha} - \sum Tmax$)			-			-
Iva dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	109.020	18.004	127.024	103.352	14.017	117.369
Tfa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	42.928	14.386	57.314	52.547	19.317	71.864
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	151.949	32.389	184.338	155.899	33.334	189.233
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			679			650
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			306			398
$\sum TV_{\alpha}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			126.345			116.720
$\sum TF_{\alpha}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			57.008			71.466
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			183.353			188.186
Attività esterne Ciclo Integrato RU	1.223	-	1.223	1.285	-	1.285
Macro Indicatore R1						
R1		1,25			1,25	
Calcolo H di partenza						
AR^{99sc} sl			30,403			
CRD^{99sc} sl			29,362			
H di partenza			103,5%			
Classe di partenza H			A			
Obiettivi		103,5%			103,5%	
Classe obiettivo		A			A	

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

DATI GENERALI		inserire	%	Costi da coprire	
Costi fissi no K		34.505,00	0,00%	34.505,00	Costi fissi no K
CKn		36.961,00	0%	36.961,00	CKn
Costi variab		116.720,00	0,00%	116.720,00	Costi variabili
Riduz. Rd Ud	€	2.962,53		188.186,00	TOTALE
Totale RSU	kg	843.348,00			
Tasso inflaz. Ip					
Recup. Prod. Xn		0,00%			

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	714.185	77,97	€ 55.722,04	€ 91.006,58	€ 2.986,49	€ 88.020,09
Und	149.224	22,03	€ 15.743,96	€ 25.713,42	-€ 2.986,49	€ 28.699,91
Totale	843.348	100,00	€ 71.466,00	€ 116.720,00	€ -	€ 116.720,00

CATEGORIA UTENZE DOMESTICHE

Categoria utenze	Ka - Monte Marenzo	Kb - Monte Marenzo	Fisso €/mq	Variabile €
Componenti 1	0,84	0,60	0,438	45,84
Componenti 2	0,98	1,40	0,510	106,95
Componenti 3	1,08	1,80	0,563	137,51
Componenti 4	1,16	2,20	0,604	168,06
Componenti 5	1,24	2,90	0,646	221,54
Componenti 6 o più	1,30	3,40	0,677	259,74

CATEGORIA UTENZE NON DOMESTICHE

n.		Tariffe			
		Kc - Monte Marenzo	Kd - Monte Marenzo	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,600	0,376	0,680
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	5,510	0,786	1,442
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,110	0,446	0,814
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,501	0,352	0,654
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,790	1,256	2,300
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,550	0,939	1,714
7	Case di cura e riposo	0,95	7,820	1,115	2,046
8	Uffici e agenzie	1,00	8,210	1,174	2,148
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	4,500	0,646	1,178
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	7,110	1,021	1,860
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,800	1,256	2,303
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucce.	0,72	5,900	0,845	1,544
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,550	1,080	1,976
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,500	0,505	0,916
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,500	0,646	1,178
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	39,670	5,681	10,380
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,820	4,272	7,803
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,430	2,066	3,776
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,590	1,808	3,294
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,720	7,113	13,010
21	Discoteche, night-club	1,04	8,560	1,221	2,210

La misura tariffaria per le utenze soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.